

Guida

sulle modalità di accesso delle PMI innovative al Fondo
Centrale di Garanzia

24 maggio 2016

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI

L'ACCESSO DELLE PMI INNOVATIVE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Il [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#) (cd. "Investment Compact"), convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, stabilisce all'art. 4, comma 9, che alle **PMI innovative** si applicano talune delle disposizioni già previste in favore alle [startup innovative](#) dal cd. "[Decreto Crescita 2.0](#)", tra cui la possibilità di accedere al **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI** attraverso procedure semplificate.

Il provvedimento ha così inteso favorire le **PMI innovative** nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo, prevedendo procedure snelle e accelerate di accesso al credito.

In attuazione al decreto Investment Compact, è stato emanato il [decreto¹ del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 marzo 2016](#), il quale dispone un sostanziale ampliamento, in favore delle PMI innovative, della possibilità di accesso al Fondo attraverso la **procedura cd. "semplificata"**, già prevista nella parte VI delle vigenti [Disposizioni Operative del Fondo](#) (p. 109).

Tale procedura riconosce la possibilità di accesso al Fondo di garanzia **senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria** – valutazione che viene, dunque, demandata al soggetto richiedente, banca o confidi.

In via generale, possono accedere alla procedura semplificata solo le **operazioni finanziarie** che – oltre a rispettare una serie di requisiti riguardanti l'importo del prestito rispetto al fatturato, i trend del fatturato e la presenza di perdite – **non sono assistite da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative** e che siano concesse a imprese rientranti nella "**Fascia 1**" di valutazione, sulla base dei modelli di scoring propri del Fondo di Garanzia riportati nella parte VI delle Disposizioni Operative.

Il decreto ministeriale in oggetto, in relazione alle operazioni finanziarie riferite a PMI innovative, riconosce l'importante possibilità di accesso al Fondo tramite la procedura "semplificata" anche nel caso in cui la PMI innovativa rientri nella "**Fascia 2**" di valutazione, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle Disposizioni Operative.

Inoltre, la **garanzia sui finanziamenti bancari alle PMI innovative è concessa dal Fondo a titolo gratuito**.

¹ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016. Le disposizioni si applicano a decorrere da tale data.

I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente verificato l'iscrizione della PMI innovativa all'apposita [sezione speciale del Registro delle Imprese](#) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?

Con il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.

Come funziona il Fondo di garanzia?

La garanzia del Fondo è una agevolazione introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. **Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.**

Quali soggetti garantisce?

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le nuove imprese sono invece valutate sulla base di piani previsionali (questo non si applica alle startup innovative).

Come presentare la domanda?

La domanda di garanzia del Fondo non può essere presentata direttamente dall'impresa. Essa deve essere presentata, previa richiesta di agevolazione da parte dell'impresa, da uno dei possibili soggetti richiedenti: banche, intermediari finanziari vigilati, SFIS, SGR e altri gestori

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del TUF, operatori di microcredito e imprese di assicurazione per le domande di Garanzia Diretta, confidi e altri fondi di garanzia accreditati per le domande di Controgaranzia.

In quali settori interviene?

Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a **qualsiasi settore** con l'eccezione delle attività finanziarie. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi a un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

Quali operazioni garantisce e in che misura?

La garanzia diretta del fondo **copre fino all'80% del finanziamento concesso** su tutti i tipi di operazioni, sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.

La **controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito** dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

L'intervento fissa in **2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo garantito per ogni PMI (incluse le startup e le PMI innovative)**, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili.

Quali sono i tempi di risposta?

Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata via email sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

Per richiedere informazioni o verificare lo stato delle richieste clicca [qui](#).

Tutte le informazioni sui criteri e le modalità di accesso al Fondo sono pubblicate sul sito www.fondidigaranzia.it.